



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

**Ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia**

**Ai Gestori delle Scuole paritarie
della Lombardia**

**Oggetto: Disposizioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità
- anno scolastico 2023/2024.**

1. OGGETTO DELLA NOTA

Con la presente nota si forniscono le istruzioni di questa Direzione Regionale – Ufficio XII settore Scuole non statali - per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità per l'anno scolastico 2023/2024.

La procedura per il riconoscimento della parità scolastica è disciplinata dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000, dal Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 e dal Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, a cui la presente nota fa riferimento.

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE L'ISTANZA

L'istanza può essere presentata dai seguenti soggetti:

- scuole già funzionanti come scuole non paritarie;
- scuole di nuova istituzione dall'a. s. 2023/2024;
- scuole già paritarie che vogliono istituire nuovi percorsi di studio (ad esempio, una scuola primaria paritaria può istituire una scuola secondaria di I grado presentando istanza di parità);
- scuole già paritarie che vogliono istituire nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni;
- scuole selezionate per i nuovi percorsi quadriennali degli Istituti Professionali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera L del Decreto Dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021;
- scuole a cui sono già stati autorizzati o rinnovati percorsi quadriennali da Decreti Ministeriali oppure da Decreti del Direttore Generale USR per la Lombardia, come di seguito approfondito;
- scuole che, destinatarie del DDG n. 183 del 15.02.2022, hanno successivamente chiesto e ottenuto - dal Ministero o dal Direttore Generale USR Lombardia - l'autorizzazione al rinvio di un percorso quadriennale nell'a. s. 2023/2024.

Il Gestore deve specificare nell'istanza se la parità viene richiesta per un corso completo o per l'istituzione di un nuovo corso a iniziare dalla classe prima in vista del graduale completamento del corso.

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di riconoscimento (per la quale deve essere utilizzato l'allegato 1) dovrà essere

inviata in formato pdf **entro il 31 marzo 2023** (D.M. n. 267 del 29 novembre 2007 e D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008 art. 3.4) esclusivamente via pec all'indirizzo: drlo@postacert.istruzione.it, corredata dalla documentazione richiesta. L'istanza redatta e inviata in tal modo riceverà un numero di protocollo -generato dal sistema di posta dell'USR- che attesta la avvenuta ricezione: è a cura di chi presenta l'istanza accertarsi che ad essa sia stata assegnata la protocollazione in ingresso. Gli allegati possono essere inoltrati anche con invio separato, comunque entro il 31 marzo. Non saranno prese in considerazione né protocollate pec che rinviano a siti/piattaforme esterne per l'estrapolazione eventuale dell'istanza.

Non saranno accolte istanze pervenute oltre i termini fissati. Il mancato invio di parte della documentazione richiesta nei singoli punti entro la stessa data del 31 marzo può determinare il mancato accoglimento della istanza di parità; invece, qualora un documento sia non del tutto conforme alle disposizioni o incompleto, esso dovrà essere regolarizzato entro i termini indicati da questo Ufficio esclusivamente durante l'attività istruttoria precedente l'emissione del decreto di parità.

L'istanza deve essere presentata dal soggetto gestore o dal Legale Rappresentante in possesso dei requisiti di cui all'art. 353 del d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994. Il richiedente deve essere cittadino di uno Stato Membro dell'Unione Europea, deve aver compiuto il trentesimo anno di età e deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali previsti dall'art. 3.1 del D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008.

Nell'istanza dovranno essere specificati:

- sede legale dell'Ente gestore;
- denominazione che intende assumere la scuola;
- sede della scuola, che rimarrà invariata almeno fino all'effettuazione del controllo ispettivo per la parità;
- tipologia di scuola a cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti;
- indirizzo ordinamentale che si intende attivare nell'a. s. 2023/2024;
- eventuale sperimentazione quadriennale di Istituto professionale, già autorizzata con D.D.G. 15.02.2022 n. 183;
- eventuale sperimentazione quadriennale di Istituti tecnici e Licei, già autorizzata con D.D.G. 15.02.2022 n. 183, autorizzati a posticipare l'avvio del percorso all'a. s 2023/24;
- eventuale sperimentazione quadriennale già autorizzata dal Ministero ex art. 11 del D.P.R. 275/1999.

La richiesta di riconoscimento della parità dovrà contenere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 62/2000, richiamati dai DD.MM. n. 267/2007 e n. 83/2008 e, in caso di sperimentazione quadriennale, dai DD.MM. n. 344/2021 e n. 2451/2021, con la dichiarazione dei seguenti impegni:

- a) accogliere, senza alcuna discriminazione e secondo i criteri deliberati dagli Organi Collegiali ai sensi della C.M. n. 33071 del 30 novembre 2022, l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare e abbia un'età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
- b) applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, bisogni educativi speciali o in condizioni di svantaggio;
- c) rispettare le disposizioni in ordine alla costituzione di corsi completi, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia;
- d) costituire Organi Collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- e) rendere pubblici i bilanci della scuola, ai sensi dell'art. 3.4 del D.M. n. 83/2008;
- f) nominare, entro il 31 agosto, un Coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali e professionali così come indicati dall'art. 6.7 del D.M. n. 83/2008. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie il Coordinatore delle attività educative e didattiche deve essere in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente; nelle scuole secondarie di I e II grado deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente (art. 6.7 del D.M. n. 83/2008). Sarà cura del Legale Rappresentante verificarne, oltre al possesso dei citati requisiti di legge, le competenze educative e pedagogiche, nonché un'etica comportamentale corretta e coerente con i principi costituzionali.

- g) assumere, entro il 31 agosto, personale docente munito di titolo previsto per l'insegnamento ai sensi del D.M. n. 259/2017. L'abilitazione è obbligatoria per tutti i docenti ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 4 bis della legge n. 62/2000. Il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalle Diocesi non è soggetto a stipula di contratto individuale di lavoro;
- h) essere eventualmente destinatari del Decreto del Direttore Generale USR Lombardia n. 183 del 15 febbraio 2022 di autorizzazione alla sperimentazione dei percorsi quadriennali per l'Istituto professionale, ovvero dei percorsi quadriennali per Istituti tecnici o Licei già autorizzati e la cui attivazione è stata rinviata all'a. s. 2023/24, ovvero di Decreto Ministeriale di autorizzazione di percorsi quadriennali ex art. 11 D.P.R. 275/1999.

Il modello, di cui all'allegato 1, deve essere corredato dalla seguente documentazione nell'ordine indicato:

1. Documentazione relativa al gestore

a. Se il gestore è un Ente ecclesiastico:

- nulla osta della competente autorità ecclesiastica;
- certificato della Prefettura o della Cancelleria del Tribunale che attesti l'esistenza dell'Ente e la legale rappresentanza o, in alternativa, attestazione della Curia vescovile competente.

b. Se il gestore è un Ente locale:

- atto deliberativo adottato secondo il rispettivo ordinamento.

c. Se il gestore è persona fisica:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne passate in giudicato risultanti dal casellario giudiziario e di non avere procedimenti penali in corso;
- curriculum vitae;
- codice fiscale.

d. Se il gestore è una società:

- atto costitutivo e statuto;
- visura camerale.

Tutti gli enti, sia gestori pubblici che privati, dovranno comunicare:

2. Dati relativi all'Ente, dati fiscali e altre certificazioni

- 2.1. Codice fiscale dell'Ente e del Legale Rappresentante;
- 2.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal Legale Rappresentante attestante l'eventuale appartenenza alle categorie dei soggetti giuridici senza fini di lucro, di cui all'art. 3 del D.M. 21 maggio 2007;
- 2.3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal Legale Rappresentante attestante: nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici;
- 2.4. curriculum vitae del Legale Rappresentante;
- 2.5. certificato del casellario giudiziario del Legale Rappresentante o autocertificazione di assenza di condanne passate in giudicato risultanti dal casellario giudiziario e di non avere procedimenti penali in corso;
- 2.6. documento d'identità della persona che presenta la richiesta, sia gestore persona fisica sia Legale Rappresentante di Ente pubblico o privato;
- 2.7. procura notarile, nel caso in cui il gestore persona fisica o il Legale Rappresentante di Ente pubblico o privato intendono delegare un proprio rappresentante alla presentazione della domanda;
- 2.8. consenso al trattamento dati personali sottoscritto dal gestore.

3. Didattica

- 3.1. Progetto educativo della scuola, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n.

- 62/2000, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione e firmato dal gestore o dal Legale Rappresentante;
- 3.2. Piano Triennale dell'Offerta Formativa – PTOF (art. 1, comma 2 della legge n. 107/2015) definito in conformità agli ordinamenti vigenti, anche se in attesa di approvazione da parte dei costituendi OO.CC.
 - 3.3. Il PTOF dovrà essere pubblicato sul sito web della scuola e sulla piattaforma Scuola in Chiaro. I quadri orari presenti nel PTOF devono rispettare quanto prescritto dagli ordinamenti vigenti: Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado: D.P.R. n. 89/2009; Scuola Secondaria di II Grado: Istituti Tecnici D.P.R. n. 88/2010, Licei D.P.R. n. 89/2010, Istituti Professionali d.lgs. n. 61/2017 e D.I. n. 92/2018;
Solo per le scuole già paritarie che vogliono istituire nuovi indirizzi / articolazioni / opzioni oppure percorsi quadriennali: Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM) ai sensi del D.P.R. n. 80 e della legge n. 107/2015.
Per tutte le scuole: a partire dall'anno successivo alla richiesta di parità è obbligatorio pubblicare il RAV aggiornato all'anno corrente nell'apposita area web di Scuola in Chiaro, nonché nel sito della scuola. Il RAV non è obbligatorio per la Scuola dell'Infanzia;
 - 3.4. Patto di corresponsabilità scuola-famiglia ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007;
 - 3.5. dichiarazione di avvenuta costituzione degli Organi Collegiali e relativi Regolamenti, ovvero, nel caso in cui questi non siano ancora stati costituiti, comunicazione dell'insediamento degli stessi entro 60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

4. Classi – alunni – docenti

- 4.1. Indicazione del numero degli alunni iscritti, ovvero, se disponibile, elenco delle iniziali degli alunni iscritti con la data di nascita e la provenienza, unitamente al relativo prospetto previsionale delle classi e/o delle sezioni;
- 4.2. elenco previsionale del personale docente (comprensivo del Coordinatore delle attività educative e didattiche) da assumere, con l'indicazione del titolo di studio e dell'abilitazione corrispondente alla classe di concorso della materia insegnata, ai sensi del D.M. n. 259/2017. Nel caso di docenti abilitati all'estero è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016;
- 4.3. elenco previsionale del personale non docente con relativi titoli di studio posseduti e funzioni svolte;
- 4.4. elenco previsionale dei docenti che presteranno opera ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 62/2000, con indicazione dei titoli, degli insegnamenti e del numero di ore per cui saranno utilizzati;
- 4.5. entro il 31 agosto: elenco con le sole iniziali degli alunni iscritti, completo delle date di nascita e della provenienza (scuola, percorso, ed eventuale altra provincia), del titolo di studio, dell'ammissione alla classe successiva ed eventuali esami di idoneità sostenuti;
- 4.6. entro il 31 agosto: elenco nominativo, redatto ai sensi del D.M. 259/2017, del personale docente assunto con titolo di studio, classe di concorso, disciplina oggetto di insegnamento e abilitazione;
- 4.7. entro il 31 agosto: nomina del Coordinatore delle attività educative e didattiche, completa del relativo titolo di studio, classe di concorso, disciplina oggetto di insegnamento e abilitazione;
- 4.8. entro il 31 agosto: elenco nominativo del personale non docente assunto;
- 4.9. entro il 31 agosto: elenco definitivo dei docenti che prestano opera ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 62/2000, con indicazione dei titoli, degli insegnamenti e del numero di ore per cui sono utilizzati.

5. Locali scolastici

- 5.1. Indicazione dell'ubicazione della scuola, unita alla documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali utilizzati dalla scuola (proprietà, contratto di affitto, comodato d'uso) e durata della medesima. A motivo del fatto che sarà riportata nel decreto di parità, la sede indicata nell'istanza non può essere variata fino all'effettuazione del controllo ispettivo per la parità;
- 5.2. pianta planimetrica dell'edificio scolastico, redatta da un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale di competenza, in cui siano evidenziati i locali destinati all'attività della scuola per cui viene chiesta la parità (il numero delle aule deve corrispondere agli anni di corso), con l'indicazione del numero massimo di alunni accoglibili per aula. Per le scuole dell'infanzia bisogna tenere conto delle indicazioni

- in base alle quali l'attività educativa va svolta anche all'aperto e a diretto contatto con il terreno di gioco: pertanto, le stesse saranno collocate esclusivamente al piano terra (D.M. del 18 dicembre 1975);
- 5.3. certificazione di agibilità della struttura edilizia espressamente destinata ad uso scolastico, che attesti l'idoneità della struttura scolastica rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e d'igiene dei locali scolastici. Tale certificazione può essere rilasciata dal Comune, oppure può essere prodotta relazione tecnica giurata e asseverata redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza, oppure attraverso S.C.A. (segnalazione certificata di agibilità ad uso scolastico ex art. 24 D.P.R. n. 380/2001 come modificato dal d.lgs. n. 222/2016);
 - 5.4. certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dalla competente Ats (ex ASL), che attesti il numero massimo di alunni accoglibili per aula. Tale certificazione, attestata l'eventuale indisponibilità della competente Ats a effettuare uscite, può essere sostituita da relazione tecnica giurata e asseverata redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza;
 - 5.5. autorizzazione igienico-sanitaria al funzionamento del servizio mensa, se previsto;
 - 5.6. documentazione relativa allo stato di adeguamento dell'edificio alle norme antincendio o, in alternativa, dichiarazione del LR che l'edificio è destinato a ospitare fino a 100 persone;
 - 5.7. dichiarazione di impegno a predisporre il DVR e il DUVRI quando richiesto dalla normativa vigente (d.lgs. n. 81/2008);
 - 5.8. elenco degli arredi e delle attrezzature tecniche idonee, in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia d'igiene e di sicurezza.

Gli elenchi di cui ai punti 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. e l'atto di nomina del Coordinatore delle attività educative e didattiche di cui al punto f) della dichiarazione di impegno dovranno essere inviati **entro il 31 agosto 2023** all'indirizzo di pec istituzionale drlo@postacert.istruzione.it

4. SCUOLE GIA' PARITARIE CHE VOGLIANO ISTITUIRE NUOVI INDIRIZZI / ARTICOLAZIONI / OPZIONI / PERCORSI QUADRIENNALI

NUOVI INDIRIZZI/ARTICOLAZIONI/OPZIONI

Le scuole secondarie di II grado che intendano attivare un nuovo indirizzo/articolazione/opzione all'interno dello stesso percorso di studi devono inoltrare istanza di nuova parità.

Nel caso in cui sia stato emesso un decreto di parità a partire dalla classe prima già contenente l'indicazione dell'indirizzo/articolazione/opzione da attivare, è possibile:

- modificare lo stesso (ai sensi dell'art. 4.3 del D.M. n. 83/2008), prevedendosi l'esaurimento progressivo dell'indirizzo/articolazione/opzione già esistente, *oppure*
- aggiungerne uno nuovo, prevedendosi il mantenimento - parallelamente - dell'indirizzo/articolazione/opzione già esistente.

In entrambi i casi, la scuola dovrà inoltrare domanda di parità entro il 31 marzo e attendere il decreto autorizzativo, integrativo di quello originario, per l'indirizzo/articolazione/opzione da modificare o da aggiungere, specificando con chiarezza l'opzione richiesta.

Relativamente ai singoli percorsi ordinamentali, si precisa quanto segue.

1. Gli **Istituti tecnici** che intendano attivare un nuovo indirizzo/articolazione prescelti all'interno di un settore (economico o tecnologico) già esistente, devono inoltrare domanda entro il 31 marzo precedente l'avvio della classe terza.
Qualora intendano attivare un nuovo indirizzo/articolazione all'interno di un nuovo settore (non esistente), occorre invece inoltrare domanda fin dal 1° anno poiché nel primo biennio sono già presenti discipline caratterizzanti di settore.

Gli Istituti tecnici di nuova attivazione possono inoltrare domanda in due diverse modalità:

- a) con l'indicazione dell'indirizzo prescelto;
- b) senza indicazione dell'indirizzo prescelto, riservandosi di farlo entro il 31 marzo

precedente l'avvio della classe terza, ma comunque con l'indicazione obbligatoria del settore (economico o tecnologico).

2. I **Licei artistici**, i cui indirizzi si articolano a partire dal secondo biennio, possono inoltrare domanda in due diverse modalità:
 - a) con l'indicazione dell'indirizzo/i prescelto/i fin dal 1° anno;
 - b) senza indicazione dell'indirizzo/i prescelto/i, riservandosi di farlo entro il 31 marzo precedente l'avvio della classe terza.

Per i seguenti percorsi:

- **Istituti professionali**
- **Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale**
- **Liceo Scientifico opzione scienze applicate**
- **Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo**

è necessario indicare nell'istanza di parità l'indirizzo o l'opzione prescelta fin dal 1° anno, in quanto non è possibile modificare opzioni o sezioni già avviate con una tipologia ordinamentale che prevede materie caratterizzanti a partire dal primo biennio. Eventuali curvature o proposte formative particolari possono essere attuate unicamente con la quota dell'autonomia - ai sensi del D.P.R. n. 275/1999 - e devono essere inserite nel PTOF.

Per quanto riguarda gli altri **Licei** (Classico, Linguistico, Scientifico, delle Scienze Umane, Musicale e Coreutico), poiché il piano di studi prevede materie caratterizzanti fin dal 1° anno non è prevista l'aggiunta di indirizzi/articolazioni/opzioni durante il percorso di studi.

Per quanto riguarda la **documentazione** da presentare, gli enti gestori privati e pubblici di scuole che sono già state riconosciute paritarie e che intendono attivare nuovi percorsi di studio oppure nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni devono attenersi a tutte le indicazioni di cui al paragrafo 3 (punti dal n. 1. al n. 5.8.) e inviare quanto richiesto relativamente a gestore (al fine di confermare la permanenza dei dati identificativi), didattica, classi/alunni/docenti e locali scolastici relativamente alla nuova proposta didattica, ulteriore e aggiuntiva a quella già esistente.

PERCORSI QUADRIENNALI

Per chiedere la parità su un percorso sperimentale quadriennale, non trattandosi di un percorso a regime ordinamentale, occorre essere destinatari di un decreto autorizzativo emanato ai sensi dei bandi ministeriali D.M. n. 567/2017 e D.M. n. 344/2021 ovvero emanato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/1999. La domanda di parità all'USR Lombardia completa la procedura di attivazione del percorso sperimentale, che si perfeziona l'emanazione del decreto di parità scolastica.

Relativamente ai singoli percorsi, si precisa quanto segue.

1. Gli Istituti Professionali destinatari del Decreto del Direttore generale USR Lombardia n. 183 del 15 febbraio 2022, autorizzati alla sperimentazione di un nuovo percorso di studi quadriennale ai sensi del D.M. n. 344 del 3 dicembre 2021, **dovranno presentare domanda di nuova parità**, come specificato nell'Avviso Dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021. La domanda di nuova parità va presentata solo per il nuovo indirizzo quadriennale. In assenza di richiesta di riconoscimento della parità, il percorso non potrà essere avviato.
In merito, si precisa che il riconoscimento della parità riguarderà "la classe prima di un solo indirizzo di studi già attivato per ciascuna istituzione scolastica coinvolta", ai sensi dell'art. 3.1 del D.M. n. 344 citato, come ribadito dal D.D.G. n. 183 anch'esso citato.
2. Analogamente, possono presentare istanza di riconoscimento della parità scolastica:
 - le scuole già autorizzate con Decreto del Direttore Generale dell'USR per la Lombardia n. 183/2022 che abbiano chiesto e ottenuto formale autorizzazione al rinvio dell'attivazione all'a. s. 2023/24.
 - le scuole a cui è già stato autorizzato *ex novo* o rinnovato un percorso quadriennale con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/1999.

Per quanto riguarda la documentazione da presentare, gli enti gestori privati e pubblici di scuole già paritarie che intendono attivare un nuovo percorsi di studio quadriennale (si intende: di nuova istituzione oppure con rinvio alla nuova attivazione) devono attenersi a tutte le indicazioni di cui al paragrafo 3 (punti dal n. 1. al n. 5.8.) e inviare quanto richiesto relativamente a gestore (al fine di confermare la permanenza dei dati identificativi), didattica, classi/alunni/docenti e locali scolastici della nuova proposta didattica, ulteriore e aggiuntiva a quella già esistente.

5. AZIONI A TUTELA DEL BENESSERE E DELLA SALUTE DEGLI STUDENTI

Alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge n. 62 del 2000 "le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità".

Pertanto, nel caso di alunni con disabilità è necessario, per ogni studente:

- garantire il docente di sostegno per il numero di ore approvate dal GLO (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'art. 9, comma 10 del d.lgs. n. 66/2017), assegnato alla classe in cui è inserito l'alunno;
- compilare il Piano Educativo Individualizzato (PEI) ai sensi della legge n. 104/1992, del d.lgs. n. 66/2017. Esso deve essere elaborato e approvato dal GLO.

Nel caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES):

- applicare la normativa di riferimento per quanto riguarda la compilazione per ogni alunno del Piano Didattico Personalizzato (PDP), a cura del Consiglio di classe/interclasse: Legge n. 170/2010, Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e della C.M. n. 8 del 6 marzo 2013.

Nel caso di alunni ospedalizzati:

- garantire la possibilità di usufruire del servizio Scuola in Ospedale (SIO), se presente nella struttura in cui sono degenti, e del servizio Istruzione domiciliare (ID) ai sensi del D.M. n. 461 del 6 giugno 2019.

Bullismo e cyberbullismo

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge n. 71/2017 recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*", il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto di Corresponsabilità devono contemplare misure specificamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

6. EMANAZIONE DEL DECRETO DI PARITÀ

L'Ufficio, verificata la regolarità delle dichiarazioni rese e la completezza della documentazione prodotta, emetterà il decreto di riconoscimento della parità o di diniego **entro il 30 giugno 2023**. Tale decreto avrà effetto giuridico dal primo settembre 2023. A seguito del riconoscimento della parità la scuola non statale paritaria entra a far parte del Sistema Nazionale d'Istruzione e viene inserita nell'Anagrafe Nazionale delle scuole paritarie.

Sarà impegno della scuola trasmettere la documentazione conforme a quanto dichiarato di cui ai punti 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. entro i termini indicati (31 agosto 2023) pena la nullità del decreto di parità, in quanto esso acquista piena efficacia solo al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente.

7. MODIFICA DEL DECRETO

Il Direttore Generale dell'USR può procedere, nel caso in cui si rilevi l'insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione di un corso completo già autorizzato, a modificare d'ufficio il decreto di parità confermando, con efficacia *ex tunc*, l'attivazione della sola classe prima in vista del completamento del corso.

L'insussistenza dei requisiti può essere rilevata sia a seguito di sopralluogo ispettivo, sia in sede di controllo documentale disposto dall'Ufficio.

La modifica del decreto di parità può anche essere richiesta dalla scuola per motivi sopraggiunti successivamente all'emanazione, ove si configuri l'impossibilità di attivare un corso completo per mancanza di requisiti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XII
Letizia AFFATATO

Allegati:

Allegato 1: Istanza di riconoscimento della parità

Allegato 2: Informativa sul trattamento dei dati

Responsabile del Procedimento: Letizia Affatato